

## Nell'interesse dei poliziotti

Abbiamo messo alle corde il Sap con una serie di fatti circostanziati: abbiamo invitato ufficialmente il Sindacato autonomo, che a parole tanto si batte per il riordino delle carriere, a rendere pubblico il suo progetto sul riordino, così come abbiamo fatto noi quasi un anno fa.

In modo tale che il collega possa sapere quali siano gli obiettivi reali del Sap.

Ma il Sap nazionale preferisce nichiare, e invece di rendere pubblico il suo progetto (che, a questo punto, pare inesistente) si nasconde dietro le proprie strutture provinciali; un po' come fanno quei bambini furbacchioni ma fragilini i quali, al momento dello scontro, mandano avanti il fratello più grosso (e meno furbo).

Con un documento intitolato "Caro Siulp", e firmato dalle sue strutture provinciali, il Sap si sottrae alla nostra sfida, e dice di continuare a lottare per il riordino.

Quale sia questo riordino però non lo vuol dire a nessuno, e poco importa se questo riordino sarà incongruo e penalizzante per la quasi totalità dei poliziotti: l'importante è sbrattare, mica ottenere risultati concreti.

Vogliamo precisare ai colleghi che la nostra non è pura curiosità: con la prossima legislatura, i sindacati di polizia, ed il Siulp in testa, dovranno lottare (davvero e non solo a parole) per conseguire un riordino serio e completo, che riguardi cioè tutti gli operatori della Polizia di Stato, e che segni un modello più funzionale per la gestione della sicurezza.

Abbiamo bisogno di capire quale è la posizione concreta del Sap sul riordino, giacché il Sap è il secondo sindacato della Polizia di Stato, dopo il Siulp, ed è prioritario ed essenziale, nell'interesse dei poliziotti, far fronte comune tra i sindacati per fronteggiare Governo ed amministrazioni, allo scopo di conseguire un riordino serio.

Per questo, allora, se il Sap ha un proprio progetto di riforma delle carriere, che lo faccia sapere.

Se non ce l'ha è giusto che i colleghi sappiano che dietro le parole si nasconde il nulla, e che i veri sindacati a cui fare riferimento in questa battaglia per il riordino sono altri.

Una sfida quindi, la nostra, non fine a se stessa, ma lanciata nell'interesse della categoria.

Mai come ora è però importante

respingere le tentazioni della demagogia e della pubblicità di basso profilo: il collega, in quanto poliziotto ed in quanto iscritto, merita soprattutto rispetto.

Un rispetto che il Siulp riconosce quando respinge un riordino, come quello approvato dalla Camera, del tutto inadeguato, insufficiente, sperequativo, non coperto da finanziamenti.

Un rispetto che il Sap non sempre riconosce: quando ad esempio, scrive come fa nel comunicato "Caro Siulp" che il suo ufficio legislativo confeziona delle leggi, modifica la finanziaria, introduce addirittura delle tasse, ed in particolare le accise sulle sigarette, per finanziare provvedimenti di interesse per i poliziotti.

Come tutti sanno, poliziotti in te-

sta, in un Paese democratico nessun sindacato ha il potere di disegnare leggi, introdurre accise o modificare finanziarie: così come nessun sindacato ha il potere di veto sul Senato.

Mentre i sindacati hanno il compito ed il dovere di contrattare, salvaguardando gli interessi dei propri iscritti e, se capaci, quelli di tutta la categoria.

Se il Senato della Repubblica ha respinto questo riordino è perché lo ha ritenuto incongruo ed inconcludente, nonché privo di copertura finanziaria: e non certo perché il Siulp, come vorrebbe il Sap, ha esercitato un'azione d'ostruzionismo.

C'è solo da ricordare che assieme al Siulp, nella condanna di questo riordino-truffa c'è stata la maggior parte dei sindacati di polizia e dei Co-

cer dei comparti sicurezza e difesa.

E questo ha un valore obiettivo, che nessuno può disconoscere; ed è un elemento del quale sicuramente il Senato ha tenuto conto nella sua autonoma determinazione.

Per rispetto al collega, e nell'interesse dei poliziotti, dica ora il Sap quale è il suo progetto; altrimenti faccia come meglio crede, ma sarà chiara, una volta per tutte la differenza tra chi per i poliziotti svolge concrete azioni sindacali e chi invece privilegia le chiacchiere da salotto.

In attesa, al varo degli eventuali provvedimenti, di accaparrarsi meriti che non ha, millantando inesistenti prestazioni del proprio "Ufficio legislativo", e alimentando una polemica fine a se stessa che a noi del Siulp davvero non interessa.

Oronzo Così

## No al "precariato" in Polizia

Il SIULP dice no al "precariato" in Polizia e lancia l'allarme sicurezza per la mancata immissione nei ruoli della Polizia di Stato di oltre 1.300 agenti ausiliari trattenuti.

Si tratta di poliziotti a tutti gli effetti, già impiegati in servizio attivo di polizia i quali, per mancanza di fondi, corrono il serio rischio, dopo tre anni di lavoro prestato sulle strade d'Italia per garantire la sicurezza dei cittadini, di restare disoccupati.

Una faccenda davvero unica e senza precedenti nella storia della polizia italiana: un fatto davvero grave, tanto più grave se si considera che con la mancata assunzione di questi 1.300 poliziotti l'organico della Polizia di Stato scenderebbe drasticamente al di sotto di quello previsto per legge.

Con gravissime conseguenze sulla gestione dell'ordine pubblico e del contrasto al crimine.

Il Siulp non può restare immobile di fronte ad una evenienza così sconcertante: per cui, nell'interesse dei cittadini, siamo pronti a scendere in piazza, con una manifestazione generale contro la scellerata decisione di mandare a casa 1.300 poliziotti.

È davvero assurdo, per il Siulp, risparmiare sulla sicurezza; è davvero inaccettabile introdurre per le Forze di polizia il criterio della flessibilità dell'organico.

Un principio deleterio, in virtù del

quale lo Stato, a seconda delle disponibilità contingenti, decide di abbassare a piacimento il livello di sicurezza garantito ai cittadini.

Tra i motivi di contrasto che hanno caratterizzato i rapporti tra organizzazioni sindacali e Governo nella legislatura appena finita, questo è forse il più eclatante.

## Raggiunto il quorum per il referendum

Il quorum è stato raggiunto e il referendum sulla devolution si farà. Non c'è ancora l'ordinanza, ma fonti della Corte di Cassazione fanno sapere che il mezzo milione di firme necessario per la consultazione sarebbe stato ampiamente raggiunto. L'articolo 138 della Costituzione afferma che se una legge di modifica costituzionale non è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, questa può essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera, 500mila elettori o cinque Consigli regionali, entro tre mesi dalla sua approvazione. E quello della legge sulla devolution è il primo caso in cui tutti e tre i soggetti abilitati effettivamente promuovono la consultazione. Dopo che le modifiche alla seconda parte della Costituzione sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta alla Camera il 20 ottobre scorso e, sempre a maggioranza assoluta, al Senato il 16 novem-

te ed il più inaccettabile.

Il Siulp attende con grande preoccupazione una risposta concreta da parte del Consiglio dei Ministri: ma se, entro marzo, la situazione dovesse restare immutata, null'altro sarà possibile se non la protesta ad oltranza del maggior sindacato di polizia sulle piazze d'Italia.

**Tutto sull'invalidità civile**

Pagina 2

**Sospensione cautelare e diritto a pensione**

Pagina 3

# Tutto sull'invalidità civile

Alcuni colleghi chiedono informazioni sull'invalidità civile.

Considerato lo spazio a disposizione riportiamo una trattazione in forma sintetica dell'istituto.

## CHE COSA È

Consiste nel riconoscimento di uno stato di invalidità, non dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

## COME RICHIEDERLA

È necessario presentare domanda in carta semplice alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell'interessato. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia invalidante.

## COME SI OTTIENE

La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se la Commissione medica A.S.L. non provvede entro tale termine il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che fissa la data della visita entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito.

Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.

In sede di visita medica è opportuno presentare tutta la documentazione sanitaria che si possiede a dimostrazione dell'esistenza dell'infermità che ha causato lo stato di invalidità. Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli

accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.

Se la commissione medica A.S.L. accerta l'invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla Commissione medica di verifica competente per territorio.

La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L.

Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione medica di verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta) trasmette all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un originale del verbale di visita.

Benefici economici - ASSEGNO, PENSIONE O INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Qualora le competenti Commissioni mediche accertino che il richiedente possiede i requisiti sanitari necessari per ottenere benefici economici, trasmettono il verbale della visita alla Regione competente per territorio o ad altra Amministrazione individuata dalla Regione stessa.

Dopo aver accertato, nei confronti dell'interessato, l'esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc.), viene emanato il provvedimento concessivo per l'invio alla sede dell'INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l'Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI.

I titolari dei benefici economici d'invalidità civile, cecità civile e sordomutismo possono essere sottoposti a visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari per continuare ad usufruire dei benefici economici in godimento (art. 3, comma 10, legge 26.7.1988, n. 291).

I nominativi degli invalidi da sottoporre ad accertamento sono scelti mediante sorteggio effettuato sulla banca dati fornita dall'INPS.

Gli invalidi sono convocati a visita presso le Commissioni mediche di verifica situate nelle province di residenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'interessato sia impossibilitato a presentarsi a visita deve consegnare o inviare apposita giustificazione alla

Commissione medica di verifica competente. In caso di assenza ingiustificata è disposta la sospensione dei pagamenti dei benefici cui potrà seguire il decreto di revoca se l'invalido non motivi l'assenza entro 90 giorni dal ricevimento della sospensione stessa (art. 37, legge 23.12.1998, n. 448). Se le giustificazioni addotte sono ritenute valide, viene data comunicazione della nuova data di visita.

È possibile richiedere la visita domiciliare presentando la documentazione sanitaria che certifichi l'intrasportabilità dell'invalido.

In sede di visita, l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e può presentare la certificazione sanitaria di cui è in possesso, comprovante il proprio stato invalidante.

I medici incaricati della verifica possono chiedere ulteriori accertamenti specialistici che sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Anche l'assenza ingiustificata a tali accertamenti determina la sospensione dei pagamenti.

Sulla base dell'accertamento effettuato e della documentazione sanitaria acquisita, i medici redigono il verbale di visita, nel quale esprimono il proprio giudizio di conferma o di non conferma della permanenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze economiche in godimento.

In caso di non conferma è predisposta l'immediata sospensione dei pagamenti ed è emesso il decreto di revoca, con decorrenza dalla data della visita (art. 42, comma 4, decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326).

Il decreto di revoca è notificato all'interessato insieme con la copia del verbale di visita. Avverso il provvedimento di revoca l'interessato può presentare ricorso davanti all'autorità giudiziaria.

Verifica della permanenza dei requisiti reddituali.

Nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni concessi a titolo d'invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, è effettuata, annualmente, la verifica della permanenza dei requisiti reddituali, mediante controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati presso l'INPS (art. 4, comma 3-septies, legge 8.8.1996, n. 425).

Ai fini della verifica sono presi in considerazione i limiti di reddito per fruire delle suddette provvidenze economiche, determinati ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia, e i redditi percepiti dagli invalidi nell'anno precedente.

Qualora sia accertato il superamento dei suddetti limiti, vengono sospesi i pagamenti delle prestazioni, dandone comunicazione agli interessati, ed è emesso il consequenziale provvedimento di revoca.

## Bonus bebè: requisiti e modalità di riscossione

Con la legge Finanziaria del 2006 (commi 330, 331,332,333 legge n. 266 del 23 dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/05), è istituito un Fondo di 1.140 milioni di euro presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico (c. 330).

In particolare viene disposta l'erogazione di un bonus di 1000 ? a chi esercita la potestà sui figli secondo i seguenti criteri:

- per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 (c. 331).
- per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006 (c. 332).

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione dell'assegno la persona che:

- esercita la potestà sui figli (cc. 331 e 332), in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori.
- è cittadino italiano o comunitario.
- è residente in Italia.
- appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 ? (per i nati nel 2005 il reddito di riferimento è quello del 2004; per i nati nel 2006 è quello del 2005).

Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. ("Art.1 : [...] concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, ) oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.

Il requisito del reddito deve essere autocertificato da chi esercita la potestà sui figli.

Per l'anno 2005 il Ministero dell'Economia e Finanze farà pervenire agli interessati comunicazione con l'indicazione dell'Ufficio postale di zona presso il quale è possibile riscuotere l'assegno.

Per l'anno 2006 la comunicazione perviene entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione, previa verifica dell'ordine di nascita.

La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai fini dell'autocertificazione riguardo alla condizione del reddito. Essa va compilata e sottoscritta all'atto della riscossione dell'assegno.

Per l'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione del "bonus", il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - si avvale della Società SOGEI Spa.

## BARI Mensa di servizio e alloggi collettivi

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria provinciale del SIULP al Questore di Bari in data 22 marzo 2006

“Questa O.S. ha riscontrato che il personale che fruisce di alloggio collettivo presso il Centro Polifunzionale presta la propria attività in Questura o presso altro posto di Lavoro non ubicato all'interno del Centro stesso viene escluso dall'accesso al beneficio della mensa gratuita di servizio.

Detta esclusione avverrebbe sulla base del semplice presupposto della assegnazione di un posto letto presso gli alloggi collettivi del Centro Polifunzionale.

Invero, a questa Segreteria, la negazione del beneficio appare del tutto ingiustificata, atteso che la normativa relativa alla mensa obbligatoria di servi-

zio prevede la non ammissione al beneficio solo ed esclusivamente per i dipendenti che fruiscono di alloggio di servizio ubicato nello stesso stabile della sede di servizio.

Al riguardo, pertanto, il personale destinatario di un alloggio di servizio presso il centro di Bari S. Paolo ma che presta attività in Questura o Prefettura o altro ufficio non ubicato all'interno del centro Polifunzionale deve essere ammesso al beneficio della mensa gratuita nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa generale vigente.

Si chiede, pertanto, che venga avviata una urgente iniziativa per sanare una sperequazione che all'insaputa di questa Segreteria e nel disinteresse generale si sta perpetuando da tempo in danno del personale”. F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

## CANOSA Commissariato sotto osservazione

Si riporta il testo della nota inviata il 23 marzo 2006 al Questore di Bari:

“L'assemblea tenuta dal SIULP il 16 corrente presso l'ufficio di P.S. di Canosa ha registrato una nutrita partecipazione del personale in servizio e libero dal servizio.

L'alto tasso di partecipazione si è rivelato subito perfettamente speculare al clima di disagio che attualmente permea l'ufficio, sempre più caratterizzato da una gestione organizzativa incerta ed umorale nei rapporti col personale.

In un contesto che registra l'esposizione permanente dei dipendenti a forme di mobilità da un turno all'altro e da un incarico all'altro, emerge e si fa strada fra i colleghi il

convincimento che nell'ambito dell'ufficio vengano poste in essere attività di discriminazione basate sull'appartenenza sindacale, e ciò desta più di una preoccupazione in questa Segreteria.

Invero, è indubbio che nel panorama sindacale del Commissariato, l'organizzazione alla quale è iscritto il dirigente fondi la sua consistenza sulla “doppia tessera” oltre che su affiliazioni estemporanee che appaiono motivate e condizionate direttamente o indirettamente da alcuni atti di gestione dell'ufficio.

Non vi sono, infatti, ragioni logiche che giustifichino la successione nel tempo di provvedimenti organizzativi di contenuto opposto i cui effetti sono rispettivamente quello di effettuare uno spostamento non gradito e successivamente quello di ripristinare lo status quo ante.

Emblematici, a tal proposito, sono apparsi gli spostamenti di alcuni colleghi che a distanza di tempo hanno ritrovato la collocazione originaria o conseguito un accomodamento e, più o meno contestualmente, modificato o semplicemente duplicato la propria appartenenza sindacale.

Ultimamente, non si sa per quale oscura ragione, alla sala operativa del Commissariato è stato addetto unicamente personale con la qualifica di Ufficiale di P.G.. Tale determinazione, in assoluta controtendenza rispetto ad altre realtà, disperde un patrimonio professionale che aveva da tempo trovato utile e volontaria collocazione nei servizi di “Volante”, priva i servizi esterni di un punto di riferimento operativo e non gratifica chi vuole esercitare i compiti e le responsabilità derivanti dalla qualifica di Ufficiale di P.G. Anche in questo caso è lecito sospettare che una decisione così discutibile possa avere ragioni e motivazioni che non hanno nulla a che fare con le esigenze del servizio.

Questa O.S., infine, non può fare a meno di rendere nota tutta la propria irritazione per lo considerato trasferimento dei locali della sala operativa dal secondo piano al piano terra dello stabile dell'ufficio.

Detto trasloco è avvenuto nel corso dell'estate, senza darne notizia alle organizzazioni sindacali, con effetti deleteri sulla sicurezza del personale e con conseguenze di non poco conto sui carichi e sulle condizioni di lavoro del personale.

Con particolare riferimento alla situazione della Sala operativa si chiede alla S.V. di voler attivare una iniziativa di verifica con riferimento sia alle attuali condizioni di allocazione dell'ufficio che alla organizzazione del servizio ed alla dotazione di personale. Distinti Saluti”. F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

## Disposizioni sul blocco dei cellulari

I cellulari bloccati devono essere liberati, su richiesta dell'utente, dopo nove mesi con il pagamento di un importo non superiore al 50% del valore del contributo economico fornito dall'operatore all'atto dell'acquisto e, in ogni caso, gratuitamente al termine di un periodo di 18 mesi.

Lo prevede la delibera n. 9/067CIR “Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (Sim lock)” (file in formato .pdf) emanata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) il 21 febbraio 2006.

Il Sim Lock (Sim/Operator lock) è il sistema che impedisce ai cellulari di un determinato operatore di poter funzionare con le Sim card di altri operatori.

L'Autorità ha anche stabilito misure sul fronte della trasparenza, come dare informazioni precise sulle condizioni contrattuali, sul prezzo del terminale senza blocco, sul periodo di durata del blocco stesso e sugli eventuali costi e modalità per la rimozione del Sim Lock.

## Cassazione, sì a lacrimogeni no a mazze anche se chiuse in auto

Divieto di accesso allo stadio per chi porta mazze, anche se chiuse in auto, libero accesso invece a chi porta lacrimogeni. Lo dice la Corte di Cassazione intervenendo nel caso di due tifosi ai quali era stato imposto il divieto di entrare allo stadio all'uno, Andrea L. perche', durante le operazioni di 'prefiltraggio' era stato trovato con una mazza da baseball chiusa in auto. Al secondo, Danilo F. perche' trovato in possesso di sei fumogeni. I supremi giudici di Piazza Cavour, con due distinte sentenze della III Sezione penale composta dallo stesso collegio (sentenza 4497 e 4498), ha espresso due verdetti contrastanti perche' da un lato sostiene che si possa vietare ad un tifoso di entrare allo stadio in base al solo possesso di un oggetto atto ad offendere anche se chiuso nel bagagliaio del-

l'auto; dall'altra, invece, gli ermellini sostengono che non si può vietare lo stadio ai tifosi in possesso di fumogeni a patto che non ne facciano oggetto di lancio.

## Garantire certezze ad ausiliari 63° e 64° corso

Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 17 marzo ha tra l'altro avviato l'esame di un decreto-legge, su proposta del Ministro dell'interno, per il mantenimento in servizio degli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato che hanno frequentato il 63° ed il 64° corso di formazione.

Con una nota siamo dunque tornati a sensibilizzare sull'argomento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo presente come il Paese riterrebbe incomprensibile un'eventuale mancata conferma in servizio per questi colleghi, da anni inseriti a pieno titolo nell'attività operativa di polizia e, dunque, poliziotti a tutti gli effetti, soprattutto in un momento come quello attuale, caratterizzato da un particolare impegno delle Forze dell'ordine, chiamate a fronteggiare in prima linea disparate emergenze criminali.

Il Siulp è pertanto tornato a chiedere all'Esecutivo di restituire la giusta e necessaria certezza ai diritti degli agenti ausiliari trattenuti garantendo così, allo stesso tempo, il pieno rispetto del diritto dei cittadini ad un servizio di sicurezza che punti ai più alti livelli di efficienza ed efficacia.

## Sospensione cautelare e diritto a pensione

L'appellante” sostiene che l'art. 8 del T.U. n. 1092 del 1973, nel disporre, all'ultimo comma, che il periodo trascorso dal “militare” durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della metà, dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto del tempo trascorso dal

personale civile durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “la legge n. 121 del 1/04/1981 ha disposto che l'amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale “per cui andrebbe applicata la norma di sfavore di cui alla lettera B) e non quella di favore di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

Il collegio, non ritiene di condividere siffatta considerazione in quanto, come osserva il giudice appellato, alla “smilitarizzazione “del corpo di polizia di Stato non ha fatto seguito una privatizzazione del relativo rapporto al punto da escludere la piena vigenza dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 1092 del 1973. (Corte dei Conti, III^ sez. giurisdizionale appello, sentenza 25.11.2005 n° 755).

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### MILANO: COSÌ (SIULP), RAFFORZARE GARANZIE PER OPERATORI POLIZIA

Roma, 14 mar. «Gli scontri di Milano, ascrivibili unicamente alla responsabilità di autentici criminali, che meritano la condanna unanime dell'intera società civile, ci inducono ad una seria riflessione sulla congruità degli attuali strumenti legislativi mirati a fronteggiare la guerriglia urbana». Lo sottolinea in una nota il Segretario generale del Siulp Oronzo Cosi. «Non ci può essere nessun collegamento - continua - tra chi si organizza per mettere a ferro e fuoco, deliberatamente, una città e chi invece, in maniera democratica manifesta per esprimere il proprio pensiero. Negli ultimi anni si è resa oramai evidente questa nuova forma di criminalità che opera, a lato di manifestazioni di piazza, negli spazi urbani, ricorrendo alla violenza, alla devastazione e al saccheggio». Cosi sottolinea l'esigenza di «un rafforzamento delle garanzie che il sistema pone a tutela dell'operatore di polizia, con riguardo sia all'assistenza legale che a quella medica per fatti accaduti in servizio di ordine pubblico». E' anche ora che l'Amministrazione dell'interno si costituisca parte civile nei processi a carico dei «guerriglieri urbani». Occorre altresì avere il coraggio di predisporre strumenti speciali, così come e' stato fatto per la criminalità da stadio, ricorrendo a misure straordinarie quali l'arresto in flagranza 'differita' e riti abbreviati di procedura penale». «Fatti tristissimi come quelli di Milano sono purtroppo destinati a ripetersi ai danni dei cittadini e delle Forze di polizia se non si ha il coraggio e la tempestività per comprendere che siamo già in piena emergenza da guerriglia urbana: e che il peso totale di questa guerriglia - conclude il segretario generale del Siulp - continua a ricadere prevalentemente sulle spalle dei poliziotti e dei cittadini inermi.»

### IMMIGRAZIONE: COSÌ (SIULP), NESSUN DUBBIO SU OPERATO PISANU

ROMA, 16 MAR - «Sento l'esigenza come responsabile del maggior sindacato della polizia di Stato, di esprimere al ministro Giuseppe Pisanu la vicinanza dei poliziotti in questo, per lui, spiacevole momento». Lo afferma il segretario del Siulp, Oronzo Cosi, commentando l'iscrizione del ministro nel registro degli indagati per la vicenda dei rimpatri degli immigrati clandestini. «E' davvero assurdo - spiega Cosi - che un uomo di tale spessore istituzionale, che non si ha il coraggio e la tempestività e grande senso dell'istituzione, l'emergenza dell'immigrazione clandestina, possa essere sfiorato anche dal solo sospetto di comportamenti non legittimi». «Ritengo pertanto - prosegue - un semplice

ce atto dovuto la sua iscrizione nel registro degli indagati, e sono più che sicuro che il tribunale accerterà la sua completa estraneità ad ogni addebito. Conoscendolo bene per averlo visto all'opera nelle gestione della sicurezza in questi anni - aggiunge - voglio soltanto rendere fondata testimonianza sulla sua onestà intellettuale, morale, materiale e dichiararmi addolorato per questo beffardo incidente di percorso».

### Benefici legge 336/70 ai pubblici dipendenti: le nuove regole

(Inpdap, Nota Operativa 30 gennaio 2006 n° 9)  
Com'è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole. Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l'automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997). La non applicabilità del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvenuto, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).

### Infermità per causa di servizio: interpretazione art. 11 D.p.r. 191/79

(Consiglio di Stato, Decisione 1 aprile 2004 n° 1810)  
Confermando una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Sezione ribadisce che la previsione dell'art. 11 D.P.R. n. 191 del 1979, a norma del quale >, non introduce una nuova prestazione previdenziale, ma estende al personale degli enti locali, se non già soggetto all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68 tu. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale interpretazione è l'unica compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 38 della Costituzione che riserva al legislatore ordinario la previsione dei mezzi di tutela previdenziale con la conseguenza che alla fonte subordinata è consentito solo il rinvio al testo unico degli impiegati civili dello Stato basato su considerazioni di coerenza della disciplina del pubblico impiego (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581). Alla luce di tali considerazioni, va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, (Cons. Stato, Sez.VI, 17/07/2000, n.3966; Cons. Stato, Sez.V, 01/04/1999, n.354; Cons. Stato, Sez.V, 22/06/1998, n.912; Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581; per una recente applicazione si veda Cons. Stato, Sez.V, 09/10/2003, n.6038). Diversamente argomentando si giungerebbe all'irrazionale conclusione di prevedere la copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e dell'equo indennizzo (Cons. Stato, Sez.V, 31/01/2001, n. 350).

### Danno biologico: risarcimento del danno e costituzione rendita

(Tribunale di Trani, Ordinanza 21 maggio 2004)  
Ordinanza sulla legittimità dell'art.13 comma 2 D.Lgs. 23/2/2000 n°38, nella parte in cui, nell'introdurre l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3 (ovvero D.M. 12/7/2000 Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, entrato in vigore il 25/7/2000). In subordine, sulla legittimità degli art.2 e 74 D.P.R. 1124/65, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore a seguito d'infortunio sul lavoro. (Si ringrazia l'Avv. Dario Perna).

## Riunione Direttivo nazionale 8 e 9 marzo: il documento finale

Il Direttivo nazionale Siulp, riunitosi in Roma l'8 e il 9 marzo 2006, approva la relazione introduttiva del Segretario generale Oronzo Cosi;

### DICHIARA

aperta dal momento dell'invio delle tesi e del regolamento, la fase congressuale, quale momento importante per tutta l'organizzazione, finalizzata alla elaborazione di progetti, al disegno della politica sindacale e rivendicativa per i prossimi anni, e al rinnovo degli assetti organizzativi interni, attraverso l'elezione dei quadri sindacali, dai singoli posti di lavoro, fino al vertice del sindacato;

### APPROVA

dopo una lunga ed articolata discussione, il regolamento congressuale che raccoglie in modo espresso e chiaro le norme che il Siulp ha stabilito per celebrare in modo aperto, sereno e trasparente tutte le delicate fasi di elezione dei futuri rappresentanti in occasione di tutti i congressi;

### CONDIVIDE

l'impostazione data fin dalla fase di preparazione delle tesi congressuali, approvate dopo approfondito dibattito, di riproporre, insieme alle rivendicazioni di politica sindacale che hanno caratterizzato recentemente l'azione sindacale del Siulp, anche l'introduzione di elementi di innovazione nei contenuti e nelle modalità e procedure adottate per la loro individuazione;

### ACCOGLIE

positivamente la scelta di favorire in tutti i momenti ed in tutte le fasi del lungo percorso congressuale la partecipazione massima possibile dei colleghi con la consapevolezza di coglierne le esigenze e le proposte, valorizzando, al contempo, lo spirito di partecipazione quale momento insostituibile nella fase di elaborazione delle strategie, e rafforzando altresì lo spirito di appartenenza al Siulp quale strumento indispensabile per affrontare al meglio le importanti e delicate sfide del prossimo futuro;

### RIITIENE

essenziale che la fase congressuale venga qualificata non solo dalla mera partecipazione degli iscritti, ma dal loro concreto contributo politico sindacale in quanto soci attivi e determinanti per la vita e le scelte dell'Organizzazione ed altrettanto essenziale che questo momento favorisca l'apertura e la possibile accoglienza di chi non è iscritto al Siulp, o sia rimasto deluso da altre esperienze sindacali, e possa trovare nell'Organizzazione risposta al proprio desiderio di partecipazione e di attività per il bene comune dei colleghi;

### VALUTA

favorevolmente la scelta di aprire la stagione congressuale in una fase delicata della vita politica e sociale del Paese, in quanto ciò dovrà costituire ulteriore stimolo ed impegno serio e responsabile nella elaborazione della politica sindacale del Siulp e dare maggiore visibilità e proiezione esterna nella comunicazione delle idee e delle proposte su delicati aspetti che riguardano gli assetti istituzionali ed ordinamentali dell'intero settore preposto alla sicurezza dei cittadini in una dimensione riformistica di responsabilità modernità e razionalizzazione delle risorse;

### AUSPICA

che il confronto politico sindacale e la formazione di nuovi organismi e l'elezione dei rappresentanti sindacali che dovranno guidare il Siulp nei prossimi anni avvenga mantenendo intatto lo spirito unico ed originario che deve presiedere alla vita di una organizzazione democratica che vive di consenso, e dove deve coabitare il pluralismo delle idee con la valorizzazione reale e trasparente della rappresentatività per favorire l'interesse dell'organizzazione rappresentata.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 11  
N. 7 - 1 Aprile 2006

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulente di Redazione:  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**

Ha collaborato a questo numero:  
**O. COSI**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

## FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE

# facili, rapidi ed economici SIULP

CESSIONE DEL QUINTO		
NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

PRESTITO CON DELEGA		
NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAE/G massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen-mar 2006).

**ATTENZIONE !!!** I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

**EUROCOS**

Numero Verde **800-754445**

Centralino **0655381111**

Internet **www.eurocos.it**

**Direzione Generale di Roma**  
Lrre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari